

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno  
1° agosto 2022

## Sommario

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Corte di giustizia dell'Unione europea

2022/C 294/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .....	1
---------------	---	---

### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

#### Corte di giustizia

2022/C 294/02	Parere C-1/20: Parere della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Regno del Belgio (Parere emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Domanda di parere – Progetto di Trattato sulla Carta dell'energia modernizzato – Articolo 26 – Procedura di soluzione delle controversie – Ricevibilità) .....	2
2022/C 294/03	Causa C-697/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Sony Corporation, Sony Electronics, Inc / Commissione europea (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer) .....	2
2022/C 294/04	Causa C-698/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc / Commissione europea (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer) .....	3

IT

2022/C 294/05	Causa C-699/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Quanta Storage, Inc. / Commissione europea (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer) . . . . .	4
2022/C 294/06	Causa C-700/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. / Commissione europea (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer) . . . . .	5
2022/C 294/07	Causa C-328/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2022 — Commissione europea / Repubblica d'Austria [Inadempimento – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4, 7 e 67 – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Prestazioni familiari – Vantaggi sociali e fiscali – Adeguamento degli importi in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli] . . . . .	5
2022/C 294/08	Causa C-520/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Silistra — Bulgaria) — DB, LY / Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktzia na Ministerstvo na vatrešnite raboti — Silistra [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti ricercati – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Esecuzione – Misure necessarie e azione richiesta nella segnalazione – Consegna dell'oggetto sequestrato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione – Normativa nazionale che non consente il rifiuto dell'esecuzione di una segnalazione] . . . . .	7
2022/C 294/09	Causa C-572/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — ACC Silicones Ltd. / Bundeszentralamt für Steuern (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Dividendi da partecipazioni a titolo di azionariato diffuso – Rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata da una società non residente – Presupposti – Libera circolazione dei capitali – Principio di proporzionalità) . . . . .	7
2022/C 294/10	Causa C-599/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausybės administracinis teismas — Lituania) — «Baltic Master» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di «persone legate» – Articolo 31 – Presa in considerazione delle informazioni provenienti da una banca dati nazionale ai fini della determinazione del valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f) – Situazioni in cui due o più persone sono considerate legate – Articolo 181 bis – Fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato] . . . . .	8
2022/C 294/11	Causa C-673/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d'Auch — Francia) — EP/Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) [Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall'Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135] . . . . .	9

2022/C 294/12	Causa C-55/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Agentsia «Mitnitsi» / «IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 11 – Rimborso dei diritti di accisa applicabile ai prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 17, primo comma, lettera b) – Rimborso dell'accisa già versata, mediante contrassegni fiscali apposti sui tabacchi lavorati distrutti sotto sorveglianza amministrativa – Obbligo degli Stati membri di adottare una normativa che preveda il rimborso dei diritti di accisa per il tabacco lavorato immesso in commercio e distrutto sotto sorveglianza doganale – Assenza) . . . . .	10
2022/C 294/13	Causa C-187/21: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione di merci similari – Banca dati istituita e gestita dall'autorità doganale nazionale – Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell'Unione europea – Merci identiche o similari esportate a destinazione dell'Unione «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento»] . . . . .	10
2022/C 294/14	Causa C-783/21: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze — Italia) — procedimento penale a carico di M.M. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Assenza di controversia dinanzi al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale) . . . . .	11
2022/C 294/15	Causa C-126/22: Ordinanza della Corte del 1° giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — JH, GK, FB, LR, TV, OS / Ryanair DAC [Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 – Cancellazioni – Riavviamento – Cancellazione del volo a seguito delle misure adottate dal governo spagnolo a motivo della pandemia di Covid-19 – Riavviamento organizzato dai passeggeri aerei – Riavviamento attraverso la combinazione di trasporti non aerei] . . . . .	12
2022/C 294/16	Causa C-120/22 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-593/19, Cipro / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER) . . . . .	12
2022/C 294/17	Causa C-121/22 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-595/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER) . . . . .	13
2022/C 294/18	Causa C-139/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 25 febbraio 2022 — AM, PM / mBank S.A. . . . .	13
2022/C 294/19	Causa C-145/22 P: Impugnazione proposta il 1° marzo 2022 dal sig. Jörg Lück avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-188/21, Jörg Lück / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale . . . . .	14
2022/C 294/20	Causa C-152/22 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 dalla Legero Schuhfabrik GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-684/20, Legero Schuhfabrik GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale . . . . .	14
2022/C 294/21	Causa C-293/22 P: Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dalla Chemours Netherlands BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 febbraio 2022, causa T-636/19, Chemours Netherlands / ECHA . . . . .	14
2022/C 294/22	Causa C-312/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 10 maggio 2022 — FL / Autoridade Tributária e Aduaneira . . . . .	16
2022/C 294/23	Causa C-323/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 13 maggio 2022 — KRI SpA, quale incorporante della SILO.NE. — Sistema logistico nord-est Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . . . . .	16
2022/C 294/24	Causa C-353/22: Ricorso proposto il 31 maggio 2022 — Commissione europea / Regno di Svezia .	17

## Tribunale

2022/C 294/25	Causa T-523/17: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Eleveté Invest Group e a. / Commissione e CRU [«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un'entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Articoli 18 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Responsabilità extracontrattuale»]	18
2022/C 294/26	Causa T-510/17: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / Commissione [«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un'entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Delega di potere – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà»]	19
2022/C 294/27	Causa T-628/17: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Aeris Invest/Commissione e CRU [«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un'entità – Adozione da parte del SRB di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Delega di potere – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione – Articoli 14, 18 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014»]	19
2022/C 294/28	Causa T-235/18: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — Qualcomm / Commissione (Qualcomm — premi di esclusiva) [«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset LTE – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 102 TFUE e all'articolo 54 dell'accordo SEE – Premi di esclusiva – Diritti della difesa – Articolo 19 e articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Effetti preclusivi»]	20
2022/C 294/29	Cause T-363/19 e T-456/19: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Regno Unito e ITV/Commissione [«Aiuti di Stato – Regime di aiuti concesso dal Regno Unito a favore di alcuni gruppi multinazionali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Regime fiscale relativo al finanziamento dei gruppi e riguardante in particolare le società controllate estere – Vantaggi fiscali selettivi»]	21
2022/C 294/30	Causa T-144/20: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione [«Dumping – Importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina – Inchiesta di riesame – Elusione – Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 – Società collegate – Obblighi procedurali – Articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento 2016/1036 – Articoli 6.1, 6.2 e 12.1 dell'accordo antidumping – Diritti della difesa – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Errore manifesto di valutazione»]	22
2022/C 294/31	Causa T-355/20: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Krasnyj Octyabr / EUIPO — Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKI SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPURA) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKI SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPURA – Marchio internazionale figurativo anteriore KOPOBKA KOROVKA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	22

2022/C 294/32	Causa T-363/20: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Krasnyj Octyabr/ EUIPO — Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE – Marchio internazionale figurativo anteriore KOPOBKA KOROVKA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»] . . . . .	23
2022/C 294/33	Causa T-380/20: Sentenza del Tribunale 15 giugno 2022 — Tubes Radiatori/ EUIPO — Antrax It (Radiatore per riscaldamento) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario raffigurante un radiatore per riscaldamento – Disegni o modelli anteriori – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Libertà dell'autore – Affollamento dello stato dell'arte – Impressione generale»] . . . . .	24
2022/C 294/34	Causa T-440/20: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (Reistituzione di un dazio antidumping definitivo) («Dumping – Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India – Esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Mancato rimborso integrale del dazio antidumping definitivo iniziale – Base giuridica – Irretroattività – Certezza del diritto – Articolo 266 TFUE – Proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 103 del codice doganale dell'Unione – Regolamento relativo alla registrazione – Eccezione d'illegittimità – Ricevibilità») . . . . .	24
2022/C 294/35	Causa T-441/20: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (Reistituzione di un dazio compensativo definitivo) («Sovvenzioni – Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India – Esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 – Reistituzione di un dazio compensativo definitivo – Mancato rimborso integrale del dazio compensativo definitivo iniziale – Base giuridica – Irretroattività – Certezza del diritto – Articolo 266 TFUE – Proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 103 del codice doganale dell'Unione – Regolamento relativo alla registrazione – Eccezione d'illegittimità – Ricevibilità») . . . . .	25
2022/C 294/36	Causa T-621/20: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — EMCS/EUAA («Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Messa a disposizione di agenti temporanei a favore dell'EASO – Rigetto dell'offerta di un offerente – Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente – Parità di trattamento – Principio di trasparenza – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione») . . . . .	25
2022/C 294/37	Causa T-738/20: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Deutshtec/EUIPO — Group A (HOLUX) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HOLUX – Registrazione internazionale anteriore del marchio denominativo HOLUX – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . . .	26
2022/C 294/38	Cause da T-26/21 a T-28/21: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchi dell'Unione europea denominativi THINK DIFFERENT – Mancato uso effettivo dei marchi – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltati – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»] . . . . .	27
2022/C 294/39	Causa T-92/21: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Darment/Commissione [«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione di inserimento – Autorizzazione a utilizzare una quota – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Principio di buona amministrazione»] . . . . .	27
2022/C 294/40	Causa T-293/21: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Muschaweck/EUIPO — Conze (UM) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo UM – Uso effettivo del marchio – Uso con il consenso del titolare – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rappresentanza del titolare del marchio – Prove dell'uso presentate entro il termine impartito»] . . .	28



2022/C 294/41	Causa T-338/21: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo ECODOWN – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»] . . . . .	28
2022/C 294/42	Causa T-355/21: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Polo Club Düsseldorf/EUIPO — Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 – Marchio nazionale figurativo anteriore POLO CLUB – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . . .	29
2022/C 294/43	Causa T-433/21: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Enforcement Trailer – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»] . . . . .	30
2022/C 294/44	Causa T-744/21: Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Medela/EUIPO (MAXFLOW) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MAXFLOW – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . . .	30
2022/C 294/45	Causa T-104/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Ungheria / Commissione [«Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Fondi strutturali e d'investimento europei – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Documenti provenienti da uno Stato membro – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»] . . . . .	31
2022/C 294/46	Causa T-88/22: Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Arhs developments / Commissione . . . . .	31
2022/C 294/47	Causa T-255/22: Ricorso proposto l'11 maggio 2022 — Cham Wings Airlines / Consiglio . . . . .	32
2022/C 294/48	Causa T-281/22: Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Xpand Consortium e a. / Commissione . . . . .	33
2022/C 294/49	Causa T-341/22: Ricorso proposto l'8 giugno 2022 — Deutsche Bank/EUIPO — Operación y Auditoria (avanza Tu negocio) . . . . .	34
2022/C 294/50	Causa T-347/22: Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Rauch Furnace Technology / EUIPO — Musto et Bureau (crogioli) . . . . .	35
2022/C 294/51	Causa T-348/22: Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy / Commissione . . . . .	36
2022/C 294/52	Causa T-350/22: Ricorso proposto il 10 giugno 2022 — adp Merkur/EUIPO — Play'n GO Marks (GAME OF GLADIATORS) . . . . .	36
2022/C 294/53	Causa T-351/22: Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — De Dietrich Process Systems/EUIPO — Koch-Glitsch (SCHEIBEL) . . . . .	37
2022/C 294/54	Causa T-352/22: Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — De Dietrich Process Systems/EUIPO — Koch-Glitsch (KARR) . . . . .	38
2022/C 294/55	Causa T-353/22: Ricorso proposto il 1° giugno 2022 — XH / Commissione . . . . .	38

2022/C 294/56	Causa T-354/22: Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Bindl/Commissione . . . . .	39
2022/C 294/57	Causa T-356/22: Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — LG Chem / Commissione . . . . .	41
2022/C 294/58	Causa T-357/22: Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Das Neves / Commissione . . . . .	42
2022/C 294/59	Causa T-358/22: Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — PQ / SEAE . . . . .	42
2022/C 294/60	Causa T-359/22: Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Zubitskiy / Consiglio . . . . .	43
2022/C 294/61	Causa T-360/22: Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Berezkin/Consiglio . . . . .	44
2022/C 294/62	Causa T-363/22: Ricorso proposto il 17 giugno 2022 — Akhmedov / Consiglio . . . . .	45





## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2022/C 294/01)

**Ultime pubblicazioni**

GU C 284 del 25.7.2022

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 276 del 18.7.2022

GU C 266 dell'11.7.2022

GU C 257 del 4.7.2022

GU C 244 del 27.6.2022

GU C 237 del 20.6.2022

GU C 222 del 7.6.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Parere della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Regno del Belgio****(Parere C-1/20) <sup>(1)</sup>*****(Parere emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Domanda di parere – Progetto di Trattato sulla Carta dell'energia modernizzato – Articolo 26 – Procedura di soluzione delle controversie – Ricevibilità)***

(2022/C 294/02)

*Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali***Richiedente**

Regno del Belgio (rappresentanti: S. Baeyens, J.-C. Halleux, C. Pochet e M. Van Regemorter, agenti)

**Dispositivo**

La domanda di parere presentata dal Regno del Belgio, il 2 dicembre 2020, è irricevibile.

<sup>(1)</sup> GU C 53 del 15.2.2021.**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Sony Corporation, Sony Electronics, Inc / Commissione europea****(Causa C-697/19 P) <sup>(1)</sup>*****(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer)***

(2022/C 294/03)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* Sony Corporation, Sony Electronics, Inc (rappresentanti: E. Kelly, N. Levy e R. Snelders, avvocati)*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, M. Farley, F. van Schaik e L. Wildpanner, agenti)**Dispositivo**

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2019, Sony e Sony Electronics/Commissione (T-762/15, EU:T:2019:515), è annullata.

- 2) L'articolo 1, lettera f), della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la Sony Corporation e la Sony Electronics Inc., avendo partecipato, dal 23 agosto 2004 al 15 settembre 2006, a più infrazioni distinte, hanno violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla Sony Corporation e dalla Sony Electronics Inc. nell'ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado.
- 5) La Sony Corporation e la Sony Electronics Inc. sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

---

(<sup>1</sup>) GU C 383 dell'11.11.2019.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc / Commissione europea**

**(Causa C-698/19 P) (<sup>1</sup>)**

***(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer)***

(2022/C 294/04)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc (rappresentanti: E. Kelly, N. Levy e R. Snelders, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, M. Farley, F. van Schaik e L. Wildpanner, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2019, Sony Optiarc e Sony Optiarc America/Commissione (T-763/15, non pubblicata, EU:T:2019:517), è annullata.
- 2) L'articolo 1, lettera g), della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la Sony Optiarc Inc. e la Sony Optiarc America Inc., avendo partecipato, rispettivamente, dal 25 luglio 2007 al 29 ottobre 2008, e dal 25 luglio 2007 al 31 ottobre 2007, a più infrazioni distinte, hanno violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla Sony Optiarc Inc. e dalla Sony Optiarc America Inc. nell'ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado.

- 5) La Sony Optiarc Inc. e la Sony Optiarc America Inc. sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

---

<sup>(1)</sup> GU C 383 dell'11.11.2019.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Quanta Storage, Inc. / Commissione europea**

**(Causa C-699/19 P) <sup>(1)</sup>**

***(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer)***

(2022/C 294/05)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Quanta Storage, Inc. (rappresentanti: O. Geiss, Rechtsanwalt, B. Hartnett, avocat, T. Siakka, solicitor, e W. Sparks, advocaat)

**Altra parte nel procedimento:** Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, M. Farley, F. van Schaik e C. Zois, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2019, Quanta Storage/Commissione (T-772/15, EU:T:2019:519), è annullata.
- 2) L'articolo 1, lettera h), della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la Quanta Storage Inc., avendo partecipato a più infrazioni distinte dal 14 febbraio al 28 ottobre 2008, ha violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla Quanta Storage Inc. nell'ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da essa sostenute in primo grado.
- 5) La Quanta Storage Inc. sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

---

<sup>(1)</sup> GU C 406 del 2.12.2019.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. / Commissione europea**

(Causa C-700/19 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Unità a disco ottico – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Infrazione unica e continuata – Nozione – Accordi collusivi riguardanti gare d'appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer)*

(2022/C 294/06)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (rappresentanti: inizialmente A. Aresu, M. Bay, avvocati, e J. Ruiz Calzado, abogado, successivamente M. Bay, avvocato, e J. Ruiz Calzado, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Farley, F. van Schaik e C. Zois, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2019, Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione (T-8/16, EU:T:2019:522), è annullata.
- 2) L'articolo 1, lettera e), della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp., avendo partecipato, dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, a più infrazioni distinte, hanno violato l'articolo 101 TFUE e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e dalla Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. nell'ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado.
- 5) La Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

<sup>(1)</sup> GU C 383 dell'11.11.2019.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2022 — Commissione europea / Repubblica d'Austria**

(Causa C-328/20) <sup>(1)</sup>

*[Inadempimento – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4, 7 e 67 – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Prestazioni familiari – Vantaggi sociali e fiscali – Adeguamento degli importi in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli]*

(2022/C 294/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e D. Martin, agenti)

*Intervenienti a sostegno della ricorrente* Repubblica ceca (rappresentanti: J. Pavliš, M. Smolek e J. Vlácil, agenti), Repubblica di Croazia (rappresentante: G. Vidović Mesarek, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Romania (rappresentanti: E. Gane e L. Lițu, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentante: J. Morela, agente), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: E. Gromnicka, C. Howdle, J.S. Watson e C. Zatschler, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria (rappresentanti: M. Klamert, C. Pesendorfer, A. Posch e J. Schmoll, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Regno di Danimarca (rappresentanti: M. Jespersen, J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti), Regno di Norvegia (rappresentanti: S. Hammersvik, J.T. Kaasin, L. Tvedt e P. Wennerås, agenti)

## Dispositivo

- 1) La Repubblica d'Austria, introducendo il meccanismo di adeguamento risultante dalle modifiche apportate all'articolo 8a del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967, come modificato dal Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo), del 4 dicembre 2018, e all'articolo 33 del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (legge federale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche), del 7 luglio 1988, come modificato dal Jahressteuergesetz 2018 (legge fiscale annuale del 2018), del 14 agosto 2018, e dalla legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo, del 4 dicembre 2018, applicabile agli assegni familiari e al credito d'imposta per figli a carico per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.
- 2) La Repubblica d'Austria, introducendo, per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, il meccanismo di adeguamento risultante dalle modifiche apportate all'articolo 8a del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967, come modificato dal Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo), del 4 dicembre 2018, e all'articolo 33 del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (legge federale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche), del 7 luglio 1988, come modificato dal Jahressteuergesetz 2018 (legge fiscale annuale del 2018), del 14 agosto 2018, e dalla legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo, del 4 dicembre 2018, applicabile al bonus famiglia Plus, al credito d'imposta per famiglie monoreddito, al credito d'imposta per nucleo familiare monoparentale e al credito d'imposta per gli assegni alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
- 3) La Repubblica d'Austria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca nonché il Regno di Norvegia e l'Autorità di vigilanza EFTA sopporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 297 del 07.09.2020.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Silistra — Bulgaria) — DB, LY / Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vnatreshnite raboti — Silistra**

(Causa C-520/20) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti ricercati – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Esecuzione – Misure necessarie e azione richiesta nella segnalazione – Consegna dell'oggetto sequestrato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione – Normativa nazionale che non consente il rifiuto dell'esecuzione di una segnalazione]*

(2022/C 294/08)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Silistra

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: DB, LY

Resistente: Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vnatreshnite raboti — Silistra

**Dispositivo**

L'articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione a una segnalazione inserita nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all'articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione.

<sup>(1)</sup> GU C 433 del 14.12.2020.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — ACC Silicones Ltd. / Bundeszentralamt für Steuern**

(Causa C-572/20) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Dividendi da partecipazioni a titolo di azionariato diffuso – Rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata da una società non residente – Presupposti – Libera circolazione dei capitali – Principio di proporzionalità)*

(2022/C 294/09)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Köln

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: ACC Silicones Ltd.

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern



**Dispositivo**

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione della normativa tributaria di uno Stato membro che subordina il rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata sui dividendi da partecipazioni inferiori alle soglie previste dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro alla prova che tale imposta non possa essere imputata o essere oggetto di un riporto di imputazione a livello di tale società o dei soggetti titolari di partecipazioni dirette o indirette nel capitale della stessa, né essere detratta da detta società quale costo di esercizio o spesa di gestione, mentre siffatto presupposto non è previsto allorché si tratti del rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata da una società residente che percepisce lo stesso tipo di redditi.

(<sup>1</sup>) GU C 53 del 15.2.2021.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiosios administracinės tarnybos — Lituania) — «Baltic Master» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

(Causa C-599/20) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di «persone legate» – Articolo 31 – Presa in considerazione delle informazioni provenienti da una banca dati nazionale ai fini della determinazione del valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f) – Situazioni in cui due o più persone sono considerate legate – Articolo 181 bis – Fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato]**

(2022/C 294/10)

Lingua processuale: il lituano

**Giudice del rinvio**

Lietuvos vyriausiosios administracinės tarnybos

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: «Baltic Master» UAB

Altra parte: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Con l'intervento di: Vilniaus teritorinė muitinė

**Dispositivo**

1) L'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e l'articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, devono essere interpretati nel senso che:

- non si può ritenere che il compratore e il venditore abbiano la veste giuridica di associati oppure siano legati da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale non esista alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame;
- si può ritenere che il compratore e il venditore siano legati da un rapporto di controllo di fatto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale le circostanze relative alla conclusione delle transazioni di cui trattasi, dimostrate da elementi oggettivi, possano essere considerate indicative non solo dell'esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il compratore e il venditore in parola, ma anche del fatto che uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull'altro oppure che una terza persona è in grado di esercitare un siffatto potere su di essi.

- 2) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale regolamento, esso lo sia in base a informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 46/1999, rientrano nell'ambito del medesimo codice TARIC.

(<sup>1</sup>) GU C 35 dell'1.2.2021.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d'Auch — Francia) — EP/Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)**

(Causa C-673/20) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall'Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135]*

(2022/C 294/11)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal judiciaire d'Auch

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: EP

Convenuti: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

con l'intervento di: Maire de Thoux

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 9 e 50 TUE, nonché gli articoli da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, devono essere interpretati nel senso che, dal momento del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell'Unione né, in particolare, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest'ultimo Stato.
- 2) Dall'esame delle questioni pregiudiziali terza e quarta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

(<sup>1</sup>) GU C 98 del 22.3.2021.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Agentsia «Mitnitsi» / «IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD**

(Causa C-55/21) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 11 – Rimborso dei diritti di accisa applicabile ai prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 17, primo comma, lettera b) – Rimborso dell'accisa già versata, mediante contrassegni fiscali apposti sui tabacchi lavorati distrutti sotto sorveglianza amministrativa – Obbligo degli Stati membri di adottare una normativa che preveda il rimborso dei diritti di accisa per il tabacco lavorato immesso in commercio e distrutto sotto sorveglianza doganale – Assenza)*

(2022/C 294/12)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Convenuta: «IMPERIAL TOBACCO BULGARIA» EOOD

**Dispositivo**

L'articolo 11 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e l'articolo 17, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di prevedere il rimborso delle accise per prodotti sottoposti ad accisa, ivi compreso il tabacco lavorato, distrutti sotto sorveglianza doganale, che sono già stati immessi in consumo.

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 12.4.2021.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — FAWKES Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága**

(Causa C-187/21) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione di merci similari – Banca dati istituita e gestita dall'autorità doganale nazionale – Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell'Unione europea – Merci identiche o similari esportate a destinazione dell'Unione «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento»]*

(2022/C 294/13)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: FAWKES Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l'autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell'Unione europea, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.
- 2) L'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che l'autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti preventivamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92, entro i termini imposti dall'articolo 221 di quest'ultimo e seguendo la procedura di cui all'articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, e, dall'altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92 con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.
- 3) La nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, prevista all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l'autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell'Unione europea, di merci identiche o simili alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.

(<sup>1</sup>) GU C 228 del 14.6.2021.

**Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze — Italia) — procedimento penale a carico di M.M.**

**(Causa C-783/21) (<sup>1</sup>)**

**(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Assenza di controversia dinanzi al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)**

**(2022/C 294/14)**

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Firenze

**Parte nel procedimento principale**

M.M.

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia), con ordinanza dell'11 novembre 2021, è manifestamente irricevibile.

<sup>(1)</sup> Data di deposito: 16.12.2021.

---

**Ordinanza della Corte del 1° giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — JH, GK, FB, LR, TV, OS / Ryanair DAC**

(Causa C-126/22) <sup>(1)</sup>

*[Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 – Cancellazioni – Riavviamento – Cancellazione del volo a seguito delle misure adottate dal governo spagnolo a motivo della pandemia di Covid-19 – Riavviamento organizzato dai passeggeri aerei – Riavviamento attraverso la combinazione di trasporti non aerei]*

(2022/C 294/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Audiencia Provincial de Barcelona

**Parti nel procedimento principale**

Attori: JH, GK, FB, LR, TV, OS

Convenuta: Ryanair DAC

**Dispositivo**

La causa C-126/22 è cancellata dal ruolo della Corte.

<sup>(1)</sup> Data di deposito: 22.02.2022.

---

**Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-593/19, Cipro / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)**

(Causa C-120/22 P)

(2022/C 294/16)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: V. Marsland, Solicitor, e C. Milbradt, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Fontana Food AB

Con ordinanza del 15 giugno 2022 la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Repubblica di Cipro a sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 18 febbraio 2022 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2021, causa T-595/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)**

**(Causa C-121/22 P)**

(2022/C 294/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: V. Marsland, Solicitor, e C. Milbradt, Rechtsanwältin)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Fontana Food AB

Con ordinanza del 15 giugno 2022 la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi a sopportare le proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 25 febbraio 2022 — AM, PM / mBank S.A.**

**(Causa C-139/22)**

(2022/C 294/18)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

**Parti**

*Attori:* AM, PM

*Convenuta:* mBank S.A.

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(1)</sup> nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che, al fine di dichiarare che una clausola contrattuale che non è stata negoziata individualmente costituisca una clausola contrattuale abusiva, è sufficiente accertare che il contenuto di tale clausola contrattuale corrisponda al contenuto di una clausola di condizioni generali di contratto iscritta in un registro delle clausole contrattuali abusive.
2. Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale una clausola contrattuale abusiva perde il suo carattere abusivo qualora il consumatore possa decidere se adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto in base ad un'altra clausola contrattuale che non sia abusiva.
3. Se l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che il professionista ha l'obbligo di fornire informazioni sulle caratteristiche essenziali del contratto e sui rischi legati al contratto ad ogni consumatore anche nel caso in cui il consumatore in questione abbia competenze adeguate nella materia di cui trattasi.

4. Se l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, [paragrafo 1] e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un medesimo contratto venga concluso da più consumatori con un unico professionista, è possibile ritenere che le medesime clausole contrattuali siano abusive nei confronti di un consumatore e non abusive nei confronti dell'altro, e, in caso di risposta affermativa, se, di conseguenza, sia possibile ritenere che nei confronti del primo consumatore il contratto sia nullo mentre nei confronti del secondo consumatore il contratto rimanga valido, con la conseguenza che quest'ultimo consumatore rimane soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto stesso.

---

(<sup>1</sup>) GU 1993, L 95, pag. 29.

---

**Impugnazione proposta il 1° marzo 2022 dal sig. Jörg Lück avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-188/21, Jörg Lück / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-145/22 P)**

(2022/C 294/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Jörg Lück (rappresentante: L. Becker, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, R.H. Investment UG

Con ordinanza del 17 giugno 2021 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 dalla Legero Schuhfabrik GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-684/20, Legero Schuhfabrik GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-152/22 P)**

(2022/C 294/20)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Legero Schuhfabrik GmbH (rappresentante: M. Gail, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Rieker Schuh AG

Con ordinanza del 22 giugno 2021 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l'impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dalla Chemours Netherlands BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 febbraio 2022, causa T-636/19, Chemours Netherlands / ECHA**

**(Causa C-293/22 P)**

(2022/C 294/21)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Chemours Netherlands BV (rappresentanti: R. Cana, H. Widemann e Z. Romata, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, ClientEarth, ClientEarth AISBL, CHEM Trust Europe eV



## Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata;
- annullare la decisione controversa <sup>(1)</sup>;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché decida riguardo alla domanda di annullamento presentata dalla ricorrente;
- condannare l'ECHA alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, e alle spese degli intervenienti.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

- A. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e, nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH dichiarando che l'ECHA non ha commesso un errore manifesto allorché ha considerato che si sarebbero prodotti gravi effetti sulla salute umana che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente.

In particolare, (a) il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, dichiarando che l'ECHA poteva concludere che determinati effetti, dei quali è riconosciuto che non costituiscono «la base» della decisione controversa, possono nondimeno contribuire a dare adito ad «un livello di preoccupazione equivalente»; (b) il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, dichiarando che l'ECHA ha dimostrato che lo sviluppo della tossicità e gli effetti di tossicità a dose ripetuta danno adito ad «un livello di preoccupazione equivalente»; e (c) il Tribunale ha errato nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH considerando legittima la decisione dell'ECHA (i) di attribuire valore di prova alle preoccupazioni sugli effetti individuali per la salute umana e (ii) di considerare congiuntamente gli effetti per la salute umana e per l'ambiente.

- B. Il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, dichiarando che l'ECHA non ha commesso un errore manifesto allorché ha considerato che si sarebbero prodotti gravi effetti per l'ambiente, che avrebbero dato adito ad un livello di preoccupazione equivalente.

In particolare, (a) il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione e ha interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), consentendo all'ECHA di dimostrare gravi effetti sull'ambiente avvalendosi di dati sulla tossicità per la salute umana; e (b) il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), omettendo di considerare la mancanza di bioaccumulo quale elemento rilevante che l'ECHA era tenuta a prendere in considerazione nella sua valutazione delle specifiche circostanze del caso.

- C. Il Tribunale ha violato il principio generale del diritto dell'Unione europea dell'eccellenza scientifica e ha violato il criterio di controllo.

Il Tribunale ha tratto conclusioni sugli effetti irreversibili della sostanza e ha valutato determinati studi scientifici violando il principio generale del diritto dell'Unione europea relativo all'eccellenza scientifica e violando il criterio di controllo.

---

<sup>(1)</sup> Decisione dell'ECHA del 4 luglio 2019, ED/71/2019, entrata in vigore il 16 luglio 2019, nei limiti in cui include il 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)acido propionico, i suoi sali e i suoi alogenuri acilici (i loro isomeri e le loro combinazioni) nell'elenco delle sostanze individuate per essere eventualmente incluse nell'Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 10 maggio 2022 — FL / Autoridade Tributária e Aduaneira**

**(Causa C-312/22)**

(2022/C 294/22)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

*Ricorrente:* FL

*Resistente:* Autoridade Tributária e Aduaneira

**Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile con il diritto dell'Unione che i redditi da interessi su obbligazioni e titoli di debito, corrisposti da una banca svizzera non residente alla presente ricorrente nel 2005, debbano essere soggetti a cumulo fiscale e quindi tassati con la stessa aliquota IRPEF degli altri redditi, il che determina la rispettiva tassazione con un'aliquota molto più elevata di quella che sarebbe dovuta (aliquota sostitutiva forfettaria) nel caso in cui tali redditi fossero stati corrisposti da una banca residente nel territorio nazionale.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 13 maggio 2022 — KRI SpA, quale incorporante della SILO.NE. — Sistema logistico nord-est Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

**(Causa C-323/22)**

(2022/C 294/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* KRI SpA, quale incorporante della SILO.NE. — Sistema logistico nord-est Srl

*Convenuta:* Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 14, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, senza alcuna possibilità di scarico dall'obbligazione e dalle somme corrispondenti alle correlative sanzioni, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito — esclusivamente-imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlative vada riconosciuto -quale caso fortuito ovvero forza maggiore- al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).

**Ricorso proposto il 31 maggio 2022 — Commissione europea / Regno di Svezia****(Causa C-353/22)**

(2022/C 294/24)

*Lingua processuale: lo svedese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, P. Carlin ed E. Manhaeve, agenti)*Convenuto:* Regno di Svezia**Conclusioni**

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/853 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, codificate nella direttiva (UE) 2021/555 <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
  - ai punti 6, 7, 8 e 9 della categoria A, al punto 8 della categoria B e al punto 5 della categoria C, in base alla definizione contenuta nel punto A della Parte II dell'Allegato I della direttiva 91/477, come modificato dall'articolo 1, punto 19, della direttiva 2017/853;
  - all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/477, come modificato dall'articolo 1, punto 6, della direttiva 2017/853;
  - all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 91/477, come modificato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva 2017/853, nonché
  - all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 91/477, come modificato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva 2017/853, o, in ogni caso, non adempiendo all'obbligo di notificare alla Commissione tali disposizioni.
- condannare il Regno di Svezia a pagare alla Commissione una somma forfettaria giornaliera di EUR 5 387,90, non inferiore ad EUR 1 909 000, qualora persista l'inadempimento agli obblighi cui si riferisce il primo paragrafo alla data in cui è emessa la sentenza nel presente procedimento, ed esigere che il Regno di Svezia effettui il pagamento alla Commissione di una penalità giornaliera di EUR 48 454,98 a partire dalla data in cui è stata emanata la sentenza nel presente procedimento e fino a che il Regno di Svezia non si sia conformato agli obblighi ai sensi della direttiva, e
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, codificate nella direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, è diretta ad armonizzare la normativa e le procedure degli Stati membri relative alle armi da fuoco, a semplificare le procedure per l'acquisizione, la detenzione e il trasferimento delle armi da fuoco, ad impedirne la fabbricazione e il commercio non autorizzati e ad incrementarne la tracciabilità.

Gli Stati membri erano tenuti a trasporre la direttiva entro il 14 settembre 2018. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti della Svezia il 22 novembre 2018. Il 26 luglio 2019 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Svezia. Alla data odierna la Svezia non ha notificato alla Commissione di aver trasposto interamente le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

<sup>(1)</sup> GU 2017, L 137, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU 2021, L 115, pag. 1.

# TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Eleveté Invest Group e a. / Commissione e CRU**

**(Causa T-523/17) <sup>(1)</sup>**

**[«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un'entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Articoli 18 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Responsabilità extracontrattuale»]**

(2022/C 294/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

## Parti

**Ricorrenti:** Eleveté Invest Group e a. (Madrid, Spagna) e gli altri 19 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: B. Cremades Roman, J. López Useros, S. Cajal Martín e P. Marrodán Lázaro, avocats)

**Convenuti:** Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, avvocato), Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. King e M. Fernández Rupérez, agenti, assistite da B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)

**Intervenienti a sostegno dei convenuti:** Regno di Spagna (rappresentanti: J. Rodríguez de la Rúa Puig e L. Aguilera Ruiz, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero e J. Remón Peñalver, avvocati)

## Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione SRB/EES/2017/08 adottata nella sessione esecutiva del CRU, del 7 giugno 2017, concernente l'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, SA, e della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español (GU 2017, L 178, pag. 15), in secondo luogo, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito a seguito di tali decisioni e, in terzo luogo, una domanda diretta a far dichiarare la nullità della valutazione provvisoria e ad ottenere una compensazione.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Eleveté Invest Group, SL e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Comitato di risoluzione unico (CRU) e dal Banco Santander, SA.
- 3) Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 374 del 6.11.2017.

**Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / Commissione**(Causa T-510/17) <sup>(1)</sup>

**[«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un'entità – Adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Delega di potere – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà»]**

(2022/C 294/26)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Algebris (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Soames, N. Chesaites, avvocati, e R. East, solicitor)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)

**Intervenienti a sostegno della convenuta:** Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. King e M. Fernández Rupérez, agenti, assistite da B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avvocati, e G. Cahill, barrister)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español (GU 2017, L 178, pag. 15).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Algebris (UK) Ltd e l'Anchorage Capital Group LLC si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Banco Santander, SA.
- 3) Il Comitato di risoluzione unico (CRU) si farà carico delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 392 del 20.11.2017.

**Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Aeris Invest/Commissione e CRU**(Causa T-628/17) <sup>(1)</sup>

**[«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un'entità – Adozione da parte del SRB di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Delega di potere – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Obbligo di motivazione – Articoli 14, 18 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014»]**

(2022/C 294/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

**Ricorrente:** Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset, G. Serrano Fenollosa, E. Galán Burgos e M. Varela Suárez, avvocati)

*Convenuti:* Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti), Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. King e M. Fernández Rupérez, agenti, assistite da B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)

*Intervenienti a sostegno dei convenuti:* Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e J. Rodríguez de la Rúa Puig, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: P. López Carceller, M. Martínez Iglesias, L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti e M. Sammut, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, H. Marcos Fraile e A. Westerhof Löfflerová, agenti), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez Escudero e J. Remón Peñalver, avvocati)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione SRB/EES/2017/08 della sessione esecutiva del CRU, del 7 giugno 2017, concernente l'adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español, S.A., e, dall'altro, della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. (GU 2017, L 178, pag. 15).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Aeris Invest Sàrl è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Comitato di risoluzione unico (CRU) e dal Banco Santander, SA.
- 3) Il Regno di Spagna, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 374 del 6.11.2017

---

### **Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — Qualcomm / Commissione (Qualcomm — premi di esclusiva)**

**(Causa T-235/18) (<sup>1</sup>)**

**[«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chipset LTE – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 102 TFUE e all'articolo 54 dell'accordo SEE – Premi di esclusiva – Diritti della difesa – Articolo 19 e articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Effetti preclusivi»]**

(2022/C 294/28)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Qualcomm Inc. (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla e M. English, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, A. Dawes e C. Urraca Caviedes, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2018) 240 final della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'Accordo SEE [caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)], con la quale quest'ultima ha constatato che essa aveva abusato della sua posizione dominante dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016 e le ha inflitto un'ammenda di EUR 997 439 000.

**Dispositivo**

- 1) La decisione C(2018) 240 final della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'Accordo SEE [caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)] è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 190 del 4.6.2018.

---

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Regno Unito e ITV/Commissione**

(Cause T-363/19 e T-456/19) (<sup>1</sup>)

***[«Aiuti di Stato – Regime di aiuti concesso dal Regno Unito a favore di alcuni gruppi multinazionali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Regime fiscale relativo al finanziamento dei gruppi e riguardante in particolare le società controllate estere – Vantaggi fiscali selettivi»]***

(2022/C 294/29)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente nella causa T-363/19: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: (rappresentanti: F. Shibli e S. McCrory, agenti, assistiti da P. Baker, QC, e T. Johnston, barrister)

Ricorrente nella causa T-456/19: ITV plc (Londra, Regno Unito) (rappresentati: J. Lesar, solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e B. Stromsky, agenti, assistiti nella causa T-456/19 da M. Clayton e M. Segura Catalán, avvocate)

Intervenienti a sostegno della ricorrente nella causa T-456/19: Regno Unito (rappresentanti: F. Shibli e S. McCrory, agenti, assistiti da P. Baker, QC, e T. Johnston, barrister), LSEGH (Luxembourg) Ltd (Londra), London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (Londra) (rappresentanti: A. von Bonin, O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)

**Oggetto**

Domande fondate sull'articolo 263 TFUE e dirette all'annullamento della decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Le cause T-363/19 e T-456/19 sono riunite ai fini della presente sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, nella causa T-363/19.
- 4) ITV plc sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, nella causa T-456/19.



- 5) LSEGH (Luxembourg) Ltd e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd supporteranno le proprie spese.
- 6) Il Regno Unito supporterà le proprie spese nella causa T-456/19.

<sup>(1)</sup> GU C 263 del 5.8.2019.

---

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione**

**(Causa T-144/20) <sup>(1)</sup>**

**[«Dumping – Importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina – Inchiesta di riesame – Elusione – Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 – Società collegate – Obblighi procedurali – Articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento 2016/1036 – Articoli 6.1, 6.2 e 12.1 dell'accordo antidumping – Diritti della difesa – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Errore manifesto di valutazione»]**

(2022/C 294/30)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd (Bobai, Cina) (rappresentanti: J. Cornelis e T. Zuber, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e M. Gustafsson, agenti)

**Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 321, pag. 139).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 161 dell'11.5.2020.

---

**Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Krasnyj Octyabr / EUIPO — Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA)**

**(Causa T-355/20) <sup>(1)</sup>**

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA – Marchio internazionale figurativo anteriore KOPOBKA KOROVIKA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2022/C 294/31)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Polonia) (rappresentanti: E. Pijewska e M. Mazurek, avvocati)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2020 (procedimento R 1974/2019-1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 255 del 3.8.2020.

---

### Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Krasnyj Octyabr / EUIPO — Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE)

(Causa T-363/20) (<sup>1</sup>)

*[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE – Marchio internazionale figurativo anteriore KOPOBKA KOROVKA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]*

(2022/C 294/32)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Polonia) (rappresentanti: E. Pijewska e M. Mazurek, avvocati)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 aprile 2020 (procedimento R 1532/2019-1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 255 del 3.8.2020.

**Sentenza del Tribunale 15 giugno 2022 — Tubes Radiatori / EUIPO — Antrax It (Radiatore per riscaldamento)**(Causa T-380/20) <sup>(1)</sup>

**[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario raffigurante un radiatore per riscaldamento – Disegni o modelli anteriori – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Libertà dell'autore – Affollamento dello stato dell'arte – Impressione generale»]**

(2022/C 294/33)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

**Ricorrente:** Tubes Radiatori Srl (Resana, Italia) (rappresentanti: S. Vereia, K. Muraro, M. Balestriero e P. Menapace, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, in qualità di agente)

**Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:** Antrax It Srl (Resana) (rappresentanti: L. Gazzola e G. Lugato, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, del 25 marzo 2020 (procedimento R 1275/2017-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Antrax It e la Tubes Radiatori,

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Tubes Radiatori Srl è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 271 del 17.8.2020.

**Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (Restituzione di un dazio antidumping definitivo)**(Causa T-440/20) <sup>(1)</sup>

**(«Dumping – Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India – Esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 – Restituzione di un dazio antidumping definitivo – Mancato rimborso integrale del dazio antidumping definitivo iniziale – Base giuridica – Irretroattività – Certezza del diritto – Articolo 266 TFUE – Proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 103 del codice doganale dell'Unione – Regolamento relativo alla registrazione – Eccezione d'illegittimità – Ricevibilità»)**

(2022/C 294/34)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Jindal Saw Ltd (Nuova Delhi, India), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e G. Luengo, agenti)

**Oggetto**

Con il loro ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (GU 2020, L 118, pag. 14).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA sono condannate alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 297 del 7.9.2020.

---

**Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2022 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione  
(Reistituzione di un dazio compensativo definitivo)**

**(Causa T-441/20) <sup>(1)</sup>**

**(«Sovvenzioni – Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India – Esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 – Reistituzione di un dazio compensativo definitivo – Mancato rimborso integrale del dazio compensativo definitivo iniziale – Base giuridica – Irretroattività – Certezza del diritto – Articolo 266 TFUE – Proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 103 del codice doganale dell'Unione – Regolamento relativo alla registrazione – Eccezione d'illegittimità – Ricevibilità»)**

(2022/C 294/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Jindal Saw Ltd (Nuova Delhi, India), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck e G. Luengo, agenti)

**Oggetto**

Con il loro ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (GU 2020, L 118, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA sono condannate alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 297 del 7.9.2020.

---

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — EMCS/EUAA**

**(Causa T-621/20) <sup>(1)</sup>**

**(«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Messa a disposizione di agenti temporanei a favore dell'EASO – Rigetto dell'offerta di un offerente – Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente – Parità di trattamento – Principio di trasparenza – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»)**

(2022/C 294/36)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** EMCS ltd. (Msida, Malta) (rappresentanti: P. Kuypers e N. Groot, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (rappresentanti: P. Eyckmans e J. van Heel, agenti, assistiti da V. Ost e M. Umbach, avvocati)

### Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), del 23 luglio 2020, intitolata «Procedura di appalto EASO/2020/789 per la messa a disposizione di agenti temporanei presso l'EASO a Malta», che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto e che aggiudica l'appalto a un altro offerente, e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito in conseguenza di tale decisione.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La EMCS ltd. è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 443 del 21.12.2020

---

### Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Deutshtec/EUIPO — Group A (HOLUX)

(Causa T-738/20) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HOLUX – Registrazione internazionale anteriore del marchio denominativo HOLUX – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2022/C 294/37)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Deutshtec GmbH (Petershagen/Eggersdorf, Germania) (rappresentante: R. Arnade, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Group A NV (Hasselt, Belgio)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 ottobre 2020 (procedimento R 223/2020-4).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Deutshtec GmbH è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 53 del 15.2.2021

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT)**(Cause da T-26/21 a T-28/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchi dell'Unione europea denominativi THINK DIFFERENT – Mancato uso effettivo dei marchi – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltati – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]**

(2022/C 294/38)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Junkar, I. Fowler, M. Petersenn e B. Lüthge, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e A. Folliard Monguiral, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:** Swatch AG (Bienne, Svizzera) (rappresentante: P. González- Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

**Oggetto**

Con i suoi tre ricorsi basati sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 novembre 2020 (procedimenti R 2011/2018-4, R 2012/2018-4 e R 2013/2018-4).

**Dispositivo**

- 1) Le cause da T-26/21 a T-28/21 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) La Apple Inc. è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 88 del 15.3.2021.

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Darment/Commissione**(Causa T-92/21) <sup>(1)</sup>

**[«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione di inserimento – Autorizzazione a utilizzare una quota – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Principio di buona amministrazione»]**

(2022/C 294/39)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Darment Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: C. Ginter, avvocato)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, K. Talabér-Ritz e B. De Meester, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea, del 15 dicembre 2020, recante inserimento nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC) della sua quota per il 2021 nonché per il 2019 e il 2020.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Darment Oy è condannata alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.

---

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 12.4.2021.

---

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Muschaweck/EUIPO — Conze (UM)**

(Causa T-293/21) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo UM – Uso effettivo del marchio – Uso con il consenso del titolare – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rappresentanza del titolare del marchio – Prove dell'uso presentate entro il termine impartito»]*

(2022/C 294/40)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Ulrike Muschaweck (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Konle, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agent)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Joachim Conze (Monaco di Baviera) (rappresentante: H. Bolte, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2021 (procedimento R 2260/2019-2), relativa a un procedimento di decadenza tra U. Muschaweck e J. Conze.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Ulrike Muschaweck è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 278 del 12.7.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022 — F I S I/EUIPO — Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie (ECODOWN)**

(Causa T-338/21) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo ECODOWN – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»]*

(2022/C 294/41)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: F I S I Fibre sintetiche SpA (Oggiono, Italia) (rappresentanti: G. Cartella e B. Cartella, avvocati)



*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Crespo Carrillo, agenti)

*Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie eV (Magonza, Germania) (rappresentanti: M. Travostino e N. Bottero, avvocati)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, la F I S I Fibre sintetiche SpA, chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 aprile 2021 (procedimento R 216/2020-1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La F I S I Fibre sintetiche SpA è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 9.8.2021.

---

### Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Polo Club Düsseldorf/EUIPO — Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

(Causa T-355/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976 – Marchio nazionale figurativo anteriore POLO CLUB – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2022/C 294/42)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e J. Crespo Carrillo, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Company Bridge and Life, SL (Elche, Spagna) (rappresentanti: J. Gracia Albero e D. Gómez Sánchez, avvocati)

### Oggetto

Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE la ricorrente chiede, in sostanza, l'annullamento e la riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 aprile 2021 (procedimento R 1667/2020-1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Polo Club Düsseldorf GmbH & Co. KG è condannata alle spese, ivi inclusi i costi indispensabili sostenuti dalla Company Bridge and Life, SL ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

---

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 16.8.2021.

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer)**(Causa T-433/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Enforcement Trailer – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»]**

(2022/C 294/43)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

**Ricorrente:** Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: D. Tsoumanis, avvocatessa)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 maggio 2021 (procedimento R 236/2021-4)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 357 del 6.9.2021.

---

**Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Medela/EUIPO (MAXFLOW)**(Causa T-744/21) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MAXFLOW – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]**

(2022/C 294/44)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

**Ricorrente:** Medela Holding AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 agosto 2021 (procedimento R 876/2021-2)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Medela Holding AG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 37 del 24.1.2022.

---

**Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 giugno 2022 — Ungheria / Commissione****(Causa T-104/22 R)**

**[«Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Fondi strutturali e d'investimento europei – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Documenti provenienti da uno Stato membro – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»]**

(2022/C 294/45)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, A. Spina e A. Tokár, agenti)

**Oggetto**

Con la sua domanda, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2021, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), avente ad oggetto la domanda di conferma GestDem 2021/2808 diretta a garantire l'accesso del pubblico a taluni documenti provenienti dalle sue autorità.

**Dispositivo**

- 1) È sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2021, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, avente ad oggetto la domanda di conferma GestDem 2021/2808 diretta a garantire l'accesso del pubblico a taluni documenti provenienti dalle autorità ungheresi, nei limiti in cui tale decisione concede l'accesso ai documenti provenienti da tali autorità.
- 2) Le spese sono riservate.

---

**Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Arhs developments / Commissione****(Causa T-88/22)**

(2022/C 294/46)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Arhs developments SA (Belvaux, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Teerlinck, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ARES (2022) 1027365, dell'11 febbraio 2022, con cui la Commissione ha deciso di non selezionare l'offerta della ricorrente nella procedura di aggiudicazione dell'appalto DIMOS V — Lotto 2 (BUDG. Ref: BUDG19/PO/04, COM. Ref: BUDG/2020/OP/0001);
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 6 945 492,5, maggiorato degli interessi compensativi a far data dall'adozione della decisione impugnata fino alla data della sentenza del Tribunale contenente la valutazione giudiziale dell'importo del danno e, in seguito, degli interessi di mora a far data dalla sentenza con cui viene accertato l'obbligo di risarcire il danno fino all'avvenuto pagamento integrale;

- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento finanziario <sup>(1)</sup>, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'articolo 160, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dei punti 18.2 e 20 dell'allegato I (riguardante gli appalti) dello stesso e dell'obbligo di motivazione.

- La ricorrente sostiene che la decisione ARES (2022) 1027365, dell'11 febbraio 2022, è stata adottata in violazione dell'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dei punti 18.2 e 20 dell'allegato I (riguardante gli appalti) del regolamento finanziario, in quanto la Commissione ha utilizzato l'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione, sebbene i requisiti previsti in tale documento non possano, in nessun caso, essere considerati un criterio di selezione. Infatti, gli accordi sul livello dei servizi, per definizione, riguardano la qualità del servizio da eseguire e non la capacità degli offerenti di eseguirlo. Dal momento che la Commissione ha erroneamente utilizzato l'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione, l'intera procedura di aggiudicazione è illegittima.
- Inoltre, la Commissione avrebbe violato le suddette disposizioni e l'obbligo di motivazione, in quanto le motivazioni da essa fornite riguardo alla qualificazione dell'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione sarebbero erranee ed insufficienti.
- Di conseguenza, il presente motivo di ricorso si compone di due parti:
  - in primo luogo, la ricorrente sostiene che l'accordo sul livello dei servizi non riguarda la capacità degli offerenti di eseguire il contratto, ma la qualità del servizio da eseguire;
  - in secondo luogo, le motivazioni fornite dalla Commissione riguardo alla qualificazione dell'accordo sul livello dei servizi come criterio di selezione sono infondate e violano le disposizioni richiamate nel presente motivo di ricorso.

A sostegno del ricorso per risarcimento danni, la ricorrente sostiene che l'illegittimità della decisione impugnata le abbia causato un danno, costituito:

- dalla perdita dell'opportunità di aggiudicarsi un contratto di prestazione di servizi di cui al lotto 2 del DIMOS V;
- dagli oneri e dalle spese attinenti alla partecipazione alla procedura di gara.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

---

### Ricorso proposto l'11 maggio 2022 — Cham Wings Airlines / Consiglio

(Causa T-255/22)

(2022/C 294/47)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Cham Wings Airlines LLC (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia<sup>(1)</sup>, nella parte in cui si applica alla ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia<sup>(2)</sup>, nella parte in cui si applica alla ricorrente; e
- condannare il Consiglio al pagamento di tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti da parte del convenuto, avendo questi ritenuto che la ricorrente contribuisse alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione, mentre tale posizione sarebbe palesemente infondata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto le conseguenze economiche delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente sarebbero disastrose e sproporzionate rispetto agli obiettivi che gli atti impugnati dovrebbero perseguire, ma non conseguono.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe puramente formale.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e del diritto a un equo processo, in quanto la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di essere ascoltata prima dell'imposizione delle misure restrittive controverse, e in quanto non avrebbe potuto esercitare correttamente il suo diritto di difesa, compreso il suo diritto a un equo processo, segnatamente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Se tale audizione preliminare si fosse svolta tempestivamente, la ricorrente avrebbe potuto informare il Consiglio circa la sua comunicazione del 13 novembre 2021 alla Commissione europea e la cessazione delle sue attività a Minsk.

<sup>(1)</sup> GU 2022, L 46, pag. 97.

<sup>(2)</sup> GU 2022, L 46, pag. 3.

---

## Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Xpand Consortium e a. / Commissione

(Causa T-281/22)

(2022/C 294/48)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

*Ricorrenti:* Xpand Consortium (Bruxelles, Belgio), NTT Data Belgique (Bruxelles), Sopra Steria Benelux (Bruxelles), Fujitsu Technology Solutions (Bruxelles) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, L. Lence de Frutos e A. Rebollar Corrales, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2022 di annullamento della procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04;

— condannare la convenuta al pagamento integrale degli onorari di avvocato e delle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione commessi dalla Commissione europea, in quanto l'accordo sul livello del servizio sarebbe un valido criterio di selezione.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto la Commissione europea (i) si sarebbe autolimitata nella sua interpretazione delle nozioni contenute nei documenti relativi alla gara d'appalto durante la procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 e, successivamente, avrebbe cambiato posizione, e (ii) avrebbe indotto Xpand Consortium a nutrire fondate aspettative sulla legittimità dell'accordo sul livello del servizio quale criterio di selezione.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione europea non avrebbe (i) comunicato l'annullamento della procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 con la massima tempestività, come richiesto dall'articolo 171 del regolamento finanziario<sup>(1)</sup>, e (ii) reso note a Xpand Consortium la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2022 di annullamento della procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 e la motivazione alla base dell'adozione di detta decisione con la massima tempestività.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto (i) annullando la procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 la Commissione europea avrebbe adottato la misura maggiormente onerosa e svantaggiosa, mentre esistevano altre misure proporzionate e (ii) avviando una nuova procedura di aggiudicazione con il medesimo oggetto la Commissione europea attribuirebbe un indebito vantaggio concorrenziale ai concorrenti di Xpand Consortium nella gara d'appalto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

### Ricorso proposto l'8 giugno 2022 — Deutsche Bank/EUIPO — Operación y Auditoria (avanza Tu negocio)

(Causa T-341/22)

(2022/C 294/49)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

### Parti

**Ricorrente:** Deutsche Bank, SA Española (Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, J. Rodríguez Fuensalida, P. Ramells Higuera e A. Figuerola Moure, abogados)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:** Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR (Città del Messico, Messico)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

**Richiedente il marchio controverso:** Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

**Marchio controverso:** Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea avanza Tu negocio — Domanda di registrazione n. 18 208 813

**Procedimento dinanzi all'EUIPO:** Opposizione

**Decisione impugnata:** Decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2022 nel procedimento R 1808/2021-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- constatare l'erronea applicazione, nella decisione impugnata, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- rifiutare la protezione per tutti i servizi richiesti con la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 208 813 avanza Tu negocio (figurativo) di cui alla classe 36, e
- condannare la parte convenuta a sopportare le spese, incluse le spese di patrocinio sostenute dal ricorrente, correlate al presente procedimento.

**Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Rauch Furnace Technology / EUIPO — Musto et Bureau (crogioli)**

**(Causa T-347/22)**

(2022/C 294/50)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Rauch Furnace Technology GmbH (Gmunden, Austria) (rappresentante: M. Traxler)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Musto et Bureau Srl (Osteria Grande, Italia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente

*Disegno o modello controverso interessato:* Disegno o modello comunitario n. 7 737 143-0001

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di annullamento

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2022 nel procedimento R 1697/2021-3

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata unitamente alla dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario n. 7 737 143-0001;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Inosservanza di norme processuali essenziali;
  - Violazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.
-



**Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy / Commissione****(Causa T-348/22)**

(2022/C 294/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

**Ricorrenti:** PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (Giacarta, Indonesia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, del 15 marzo 2022, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia <sup>(1)</sup>; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 2, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera a), 4, paragrafi 3 e 5, e 28 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 <sup>(2)</sup> (in prosieguo: «il regolamento di base») per aver compensato regimi che, ai sensi del regolamento di base, non erano sovvenzioni compensabili.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe usato valori indicativi errati nella determinazione del vantaggio e nel calcolo dell'importo delle sovvenzioni compensabili, in violazione degli articoli 3, paragrafo 2, 6, lettere a), b) e d), e 15, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di ripartire l'importo della sovvenzione relativa alla fornitura di minerali di nichel in base alla produzione del prodotto in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta, in violazione degli articoli 7, paragrafo 2, e 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU 2022, L 88, pag. 24.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55).

---

**Ricorso proposto il 10 giugno 2022 — adp Merkur/EUIPO — Play'n GO Marks (GAME OF GLADIATORS)****(Causa T-350/22)**

(2022/C 294/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

**Ricorrente:** adp Merkur GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocato)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Play'n GO Marks Ltd. (Sliema, Malta)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GAME OF GLADIATORS — Domanda di registrazione n. 18 022 754

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 aprile 2022 nel procedimento R 2289/2020-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — De Dietrich Process Systems/EUIPO — Koch-Glitsch (SCHEIBEL)**

**(Causa T-351/22)**

(2022/C 294/53)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* De Dietrich Process Systems GmbH (Magonza, Germania) (rappresentante: M. Körner, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Koch-Glitsch LP (Wichita, Kansas, Stati Uniti)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo SCHEIBEL — Marchio dell'Unione europea n. 3 790 375

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° aprile 2022 nel procedimento R 1107/2021-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere il ricorso del titolare del marchio dell'Unione europea avverso la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO del 29 aprile 2021 (procedimento n. 42 180 C), che ha dichiarato il marchio dell'Unione europea n. 3 790 375 («SCHEIBEL») nullo nella sua interezza;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 13 giugno 2022 — De Dietrich Process Systems/EUIPO — Koch-Glitsch (KARR)****(Causa T-352/22)**

(2022/C 294/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* De Dietrich Process Systems GmbH (Magonza, Germania) (rappresentante: M. Körner, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Koch-Glitsch LP (Wichita, Kansas, Stati Uniti)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo KARR — Marchio dell'Unione europea n. 3 790 359

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° aprile 2022 nel procedimento R 1105/2021-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere il ricorso del titolare del marchio dell'Unione europea avverso la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO del 29 aprile 2021 (procedimento n. 42 121 C), che ha dichiarato il marchio dell'Unione europea n. 3 790 359 («KARR») nullo nella sua interezza;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 1° giugno 2022 — XH / Commissione****(Causa T-353/22)**

(2022/C 294/55)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* XH (rappresentante: K. Górny-Salwarowska, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 10 novembre 2021 (IA n. 31-2021) riguardante la non inclusione del nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi nel 2021, confermata con la decisione n. R/72/22 emanata dall'autorità che ha il potere di nomina l'8 giugno 2022 in risposta al reclamo proposto dal ricorrente il 5 febbraio 2021;
- accertare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni;
- condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'articolo 268 TFUE.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto e sull'irregolarità del procedimento di promozione 2021 contestato: violazione della decisione della Commissione C(2013)8968, recante disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari; violazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e mancanza di un'effettiva comparazione dei meriti.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dei criteri di promozione di cui all'articolo 45 dello Statuto dei funzionari, letto alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

### Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Bindl/Commissione

(Causa T-354/22)

(2022/C 294/56)

*Lingua processuale: il tedesco*

## Parti

*Ricorrente:* Thomas Bindl (Monaco, Germania) (rappresentante: T. Herbrich, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia

- annullare i trasferimenti dei dati personali del ricorrente a destinatari stabiliti in paesi terzi sprovvisti di un livello di protezione adeguato nei confronti del ricorrente, effettuati dalla convenuta in violazione del capo V del regolamento (UE) 2018/1725, in occasione dell'accesso del ricorrente al sito Internet «<https://futureu.europa.eu>» in data 30 marzo 2022 e 8 giugno 2022, nonché dell'iscrizione all'evento «GoGreen» il 30 marzo 2022;
- dichiarare che la convenuta ha illegittimamente omesso di dare seguito alla richiesta del ricorrente del 1° aprile 2022 avente ad oggetto informazioni sul trattamento dei suoi dati personali da parte della convenuta, nonché sull'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trasferimento a destinatari stabiliti in paesi terzi;
- condannare la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'errata applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 per un importo pari a EUR 1 200, oltre interessi maggiorati di 2 punti percentuali rispetto al tasso di interesse fissato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali, a partire dalla data di pronuncia della sentenza;
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 46, frase 1, nonché dell'articolo 48, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 (<sup>1</sup>)
  - La convenuta avrebbe trasferito, in occasione dell'accesso al sito Internet «<https://futureu.europa.eu>», i dati personali del ricorrente a destinatari stabiliti negli Stati Uniti, paese terzo, rispetto al quale la Commissione non avrebbe adottato una decisione di adeguatezza.
  - Un trasferimento dei dati personali del ricorrente a destinatari stabiliti negli Stati Uniti sulla base di clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 non fornirebbe, in assenza di misure di protezione supplementari sotto un profilo tecnico e organizzativo, garanzie adeguate che negli Stati Uniti sia assicurato un livello appropriato di protezione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»)
  - Le restrizioni ai diritti fondamentali del ricorrente ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della Carta, derivanti dal fatto che le autorità statunitensi, in base al diritto statunitense, potrebbero accedere ai dati trasferiti dall'Unione agli Stati Uniti e utilizzarli, non sarebbero disciplinate in modo tale da soddisfare requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nel diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
  - Né il 50 U.S. Code § 1881a (Section 702 FISA) né l'Executive Order 12333 assicurerebbero ai cittadini dell'Unione possibilità o diritti per difendersi contro l'accesso di terzi ai loro dati personali o per far valere effettivamente i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725.
  - Il diritto di accesso del ricorrente, previsto dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725, sarebbe un presupposto ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali conferiti al ricorrente dall'articolo 7 e dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta. La convenuta, a causa della sua inerzia rispetto alla sua richiesta di accesso, avrebbe privato il ricorrente della possibilità di esercitare le posizioni protette dai diritti fondamentali. La violazione dei diritti fondamentali di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta, derivante dall'inerzia della convenuta, non sarebbe quindi giustificata.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente ai sensi dell'articolo 47 della Carta
  - Il diritto statunitense non contemplerebbe la possibilità di una tutela giurisdizionale contro l'accesso ai dati personali dei cittadini dell'Unione da parte delle autorità di sicurezza e dei servizi di intelligence statunitensi.
  - Quanto ai programmi di sorveglianza delle agenzie di sicurezza e di intelligence statunitensi basati sul 50 U.S. Code § 1881a (Section 702 FISA) e sull'Executive Order 12333 — ad esempio PRISM e UPSTREAM — né la Presidential Policy Directive 28 né l'Executive Order 12333 conferirebbero agli interessati diritti di cui è possibile invocare la tutela giurisdizionale nei confronti delle autorità statunitensi.
4. Quarto motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725
  - La convenuta avrebbe illegittimamente omesso di fornire al ricorrente, a seguito della sua richiesta di accesso del 1° aprile 2022, le informazioni menzionate all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare sull'esistenza delle garanzie di cui al successivo articolo 48, entro il termine di un mese previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento.
  - La convenuta avrebbe illegittimamente omesso di comunicare al ricorrente i motivi alla base di un'eventuale proroga del termine per fornire le informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/1725 o, rispettivamente, di informare il ricorrente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento, entro un mese dalla presentazione della richiesta, dei motivi del diniego di accesso nonché dei mezzi di ricorso giurisdizionali ed extragiudiziali a disposizione.

#### 5. Quinto motivo, vertente sul danno morale

In considerazione del rifiuto di fornire l'accesso da parte della convenuta, nonché del trasferimento incontrollato dei dati personali del ricorrente a destinatari stabiliti negli Stati Uniti da parte della stessa convenuta, e della concomitante incertezza relativa ad una sorveglianza illegale del traffico Internet, il ricorrente avrebbe subito un danno morale pari a EUR 1 200.

- (<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

---

### Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — LG Chem / Commissione

(Causa T-356/22)

(2022/C 294/57)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* LG Chem, Ltd. (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: P. Vander Schueren e T. Martin-Brieu, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 della Commissione, del 5 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea (<sup>1</sup>) (il «regolamento impugnato»), nella parte in cui si applica alla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, avrebbe violato l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (<sup>2</sup>) (in prosieguo: il «regolamento di base»), e avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente nell'esaminare l'effetto sui prezzi delle importazioni dalla Corea.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, avrebbe agito in violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 5, 6 e 7, del regolamento di base e sarebbe incorsa in un difetto di motivazione per aver esaminato in modo parziale la situazione di pregiudizio dei produttori dell'Unione ed aver attribuito il presunto pregiudizio alle importazioni sudcoreane, anziché ad altri fattori noti.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso manifesti errori di valutazione, avrebbe agito in violazione degli articoli 3, paragrafo 3, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente per aver determinato il margine di pregiudizio sulla base di un numero di controllo del prodotto semplificato, per non aver fornito adeguati riassunti non riservati dei calcoli del margine di pregiudizio e per non aver tenuto conto di altri fattori noti del pregiudizio nella determinazione del margine di pregiudizio.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe condotto l'inchiesta in violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del diritto ad una buona amministrazione.

---

(<sup>1</sup>) GU 2022, L 107, pag. 27.

(<sup>2</sup>) GU 2016, L 176, pag. 21

---

**Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Das Neves / Commissione****(Causa T-357/22)**

(2022/C 294/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* José das Neves (La Hulpe, Belgio) (rappresentante: J.-P. Vandersteen, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 12 ottobre 2021 adottata nei suoi confronti dalla [riservato] <sup>(1)</sup>;
- condannare la convenuta a versargli l'importo di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale e finanziario;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso avverso la decisione della Commissione del 12 ottobre 2021 con cui gli veniva rivolto un ammonimento, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione di un conflitto di interessi.
2. Secondo motivo, vertente su un abuso di potere.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> Dati riservati omessi.

**Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — PQ / SEAE****(Causa T-358/22)**

(2022/C 294/59)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* PQ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD12 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2021;
- nei limiti del necessario, annullare la promozione dei funzionari che figurano nell'elenco dei funzionari promossi al grado AD12 a titolo dell'esercizio di promozione 2021;
- condannare il Servizio europeo per l'azione esterna alle spese.



**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. Il ricorrente sostiene in proposito che la totale assenza di motivazione risulta dal rigetto implicito del reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e del principio della parità di trattamento nonché sull'errore manifesto di valutazione. Secondo il ricorrente la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell'articolo 45 dello Statuto e sarebbe conseguenza di un errore manifesto di valutazione, in quanto, da un lato, il ricorrente avrebbe costantemente dato prova di meriti elevati, mentre la decisione impugnata lo colloca in una situazione di evoluzione di carriera lenta, e, dall'altro, l'unica critica formulata nel suo ultimo rapporto informativo preso in considerazione deriverebbe da un errore manifesto di valutazione riconosciuto dall'APN nella sua risposta del 3 marzo 2022 a un reclamo del ricorrente del 28 ottobre 2021. Infine, il ricorrente rileva che il Servizio europeo per l'azione esterna non avrebbe ancora istituito un sistema di valutazione e di promozione che consenta un esame comparativo ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto che sia conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza.

---

**Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Zubitskiy / Consiglio**

(Causa T-359/22)

(2022/C 294/60)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Evgeny Borisovich Zubitskiy (Mosca, Russia) (rappresentanti: P. Zeller e D. Reingewirtz, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare illegittimo e inapplicabile al sig. Evgeny Borisovich Zubitskiy l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 <sup>(1)</sup>, nella parte in cui aggiunge i criteri f) e g) all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC;
- disporre l'annullamento del regolamento (UE) 2022/581, dell'8 aprile 2022 <sup>(2)</sup>, nella parte in cui riguarda il sig. Evgeny Borisovich Zubitskiy (Allegato I al regolamento (UE) n. 269/2014, modificato — n. 913);
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'eccezione di illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, e sulla conseguente assenza di base giuridica nella parte in cui aggiunge i criteri f) e g) alla decisione (PESC) 2014/145, del 17 marzo 2014, modificata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell'8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente e sulla conseguente violazione dell'articolo 296 TFUE.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e sulla conseguente violazione dell'articolo 215 TFUE, in quanto l'adozione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell'8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente, non è necessaria all'attuazione delle decisioni adottate in forza dell'articolo 29 TUE e più in particolare della decisione (PESC) 2022/329 del 25 febbraio 2022.

4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi dei criteri f) e g) della decisione (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, il quale costituisce il fondamento dell'adozione del regolamento (UE) n. 2022/581, dell'8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente.
5. Quinto motivo, vertente sull'inesattezza materiale dei fatti in quanto le presunte prove sulle quali si è basato il Consiglio per adottare il regolamento (UE) n. 2022/581, dell'8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente (i) riguardano esclusivamente informazioni, talvolta risalenti a oltre 5 anni addietro, tratte da siti internet (alcuni dei quali, segnatamente, rucompromat, non hanno alcun carattere obiettivo) e (ii), talune, rivelano fatti erranei.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente in quanto il regolamento (UE) n. 2022/581, dell'8 aprile 2022, nella parte in cui riguarda il ricorrente, costituisce una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali, fra i quali figurano il diritto di proprietà, sancito all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, e la libertà d'impresa, sancita all'articolo 16 di detta Carta.

- 
- (<sup>1</sup>) Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).
- (<sup>2</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).

---

### **Ricorso proposto il 16 giugno 2022 — Berezkin/Consiglio**

**(Causa T-360/22)**

(2022/C 294/61)

*Lingua processuale: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Grigory Viktorovitsj Berezkin (Mosca, Russia) (rappresentante: J. Grand d'Esnon, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio (<sup>1</sup>), dell'8 aprile 2022, nella parte in cui essa aggiunge il nome del ricorrente all'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio (<sup>2</sup>), dell'8 aprile 2022, nella parte in cui esso include il nome del ricorrente nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 2014/269 del Consiglio, del 17 marzo 2014;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare EUR 1 a titolo di danno morale;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità delle sanzioni adottate nei confronti del ricorrente, in quanto esse risulterebbero da un errore manifesto di valutazione, per il motivo che il ricorrente non avrebbe alcun legame con gli eventi che hanno luogo in Ucraina e non sosterebbe il governo della Federazione russa.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione incombente al Consiglio. Il ricorrente sostiene che le sole fonti addotte dal Consiglio sono costituite da articoli di stampa o da estratti di siti Internet, e non possono quindi soddisfare i criteri di prova alla base dell'adozione di sanzioni.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento. Il ricorrente sostiene di non avere alcun legame materiale con la politica russa in Ucraina e che le sanzioni non avrebbero, di conseguenza, alcun rapporto con nessuno degli obiettivi della decisione e del regolamento del 17 marzo 2014 <sup>(3)</sup>.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità. Il ricorrente deduce al riguardo l'illegittimità dei criteri di cui alle lettere f) e g) della decisione e del regolamento del 17 marzo 2014 in quanto essi traviserebbero gli obblighi incombenti al Consiglio ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, nonché il principio della certezza del diritto.
5. Quinto motivo, vertente sulla lesione dei diritti fondamentali del ricorrente e, in particolare, del diritto di proprietà e della sua libertà di movimento.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente in quanto il Consiglio non gli avrebbe comunicato individualmente le modalità e le motivazioni particolari del suo inserimento nell'elenco delle persone destinatarie delle sanzioni. Pertanto, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito.
7. Settimo motivo, vertente sulla domanda di risarcimento. Il ricorrente ritiene di aver subito gravi danni alla reputazione di cui chiede ristoro.

- 
- <sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).
- <sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).
- <sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

---

### Ricorso proposto il 17 giugno 2022 — Akhmedov / Consiglio

(Causa T-363/22)

(2022/C 294/62)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Farkhad Teimurovich Akhmedov (Baku, Azerbaijan) (rappresentante: W. Julié, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio (PESC) 2022/582, dell'8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(1)</sup> (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2022/581, dell'8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(2)</sup>, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il convenuto a risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente;
- condannare il convenuto a sostenere tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente per la sua difesa.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione del Consiglio 2014/145/PESC, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(3)</sup>, come modificata dalla decisione del Consiglio (PESC) 2022/329, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(4)</sup>, e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(5)</sup>, come modificato dal regolamento del Consiglio (UE) 2022/330, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(6)</sup>, sono illegali e violano i principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà.

---

<sup>(1)</sup> GU 2022, L 110, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU 2022, L 110, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU 2014, L 78, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU 2022, L 50, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU 2014, L 78, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU 2022, L 51, pag. 1.

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT